

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA	GIUNTA	COMUNALE
--------------------------------	---------------	----------

N° 16 del 27-01-2011

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO. PROCEDIMENTO È NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONI NORME C.D.S. ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI

L'anno duemilaundici il giorno 27 del mese di Germaio alle ore 15:00 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco si criunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	SINDACO	X	
2. MAMMOLI GABRIELLA	VICE SINDACO	X	
3. ZUCCHINI MARCO		X	
4. ANGORI DIEGO		X	
5. BASANIERI FRANCESCA		X	
6. PETTIMIRO			X
7. MINIATI MIRIANO		X	
8. PACCHINI LUCA		X	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 201, comma 3, del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazioneomissis ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che l'art. 14, comma 1, della Legge 24.11.1981 n. 689, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- che la Legge 20.11.1982 n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1, del D.Lgs 30 04.1992 n. 285 prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato (omissis) ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione";
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria,
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge 24.11.1981 n. 689 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada;

CONSIDERATO:

- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23.09.1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporane a assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
 - che la Legge 28.02.2008 n. 31 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al

destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);

- che Poste Italiane S.p.A., cui è affidato il c.d. "servizio universale" di consegna su tutto il territorio nazionale, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23.09.1998 e dalla Legge 28.02.2008 n. 31, in aggiunta alla notifica dell'atto con raccomandata atti giudiziari (avviso di ricevimento in raccomandazione) provvede all'invio di una raccomandata, al verificarsi dei seguenti casi:
- comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata con avviso di ricevimento;
- comunicazione di avvenuta notifica (CAN) con raccomandata senza avviso di ricevimento;

VISTO

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25.11.2010 (G.U. 29.12.2010 n. 303) recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonchè degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero" con il quale sono state aggiornate con decorrenza 30.12.2010 le tariffe di posta raccomandata e posta assicurata per l'Italia e per l'estero per clienti appartenenti alla pubblica amministrazione, atti giudiziari, posta prioritaria per l'estero.
- l'art. 4 del citato decreto ai sensi del quale agli invii contenti atti sottoposti alle procedure di cui alla Legge 20.1 1.1982 n. 890 (atti giudiziari) si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1, tabella en secondo gli standard e i formati definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19.06 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati retail per l'interno, mentre agli invii connessi con la notificazione, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica (CAN) e di avvenuto deposito (CAD) di cui agli articoli 7 e 8 della menzionata Legge 20.11.1982 n. 890 si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1 tabella c);
- l'art. 5 del citato decreto ai sensi del quale agli invii raccomandati attinenti alle procedure amininistrative e giudiziarie destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate per zone di destinazione riportate in Allegato 1, tabella f) secondo i formati definiti dall'Allegato 4 del Decreto ministeriale 19.06.2009 in riferimento agli invii raccomandati per l'estero;

TENUTO CONTO

che la notificazione di atti giudiziari comprende nel costo anche la restituzione dell'avviso di ricevimento a mezzo raccomandazione (Euro 6,60), mentre la CAN è una semplice raccomadata senza avviso di ricevimento e la CAD è una raccomandata con avviso di ricevimento restituito non con raccomandazione e quindi al costo aggiuntivo di Euro 0,60;

che pertanto le tariffe risultanti dagli aumenti sono le seguenti:

Raccomandata atti giudiziari

(avviso di ricevimento in raccomandazione compreso) Euro 6,60

CAD (avviso di ricevimento non in raccomandazione non compreso) Euro 3,30 + avviso di ricevimento non in raccomandazione Euro 0,60 \(\)

Euro 3,90

CAN (non prevede avviso di ricevimento)

_Euro 3,30

TENUTO CONTO altresì che la notificazione di verbali elevati a carico di cittadini stranieri residenti all'estero avviene a mezzo di raccomandata per l'estero le cui tariffe risultanti dagli aumenti sono le seguenti:

Raccomandata per l'estero

Zona 1 Euro 4,80

Zona 2 Euro 5.60

Zona 3 Euro 6,00

(media del costo per gli invii standard) Euro 5,47

Avviso di ricevimento Euro 0,75

DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato art. 201, comma 4, del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, e a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità per le comunicazioni di avviso di deposito (CAD) e di avvenuta notifica (CAN) di essere costi solamente eventuali;

RILEVATO che per circa il 50% degli attroggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD e CAN;

DATO ATTO che allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della CAD / CAN da utilizzare da parte del destinatario solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali si rivela inopportuno stante le difficoltà per il medesimo di individuare il giusto pagamento e che in caso di mancato pagamento del secondo bollettino, quando dovuto, gli uffici sono tenuti a richiedere al cittadino il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio di procedimento di non poco conto;

ATTESO altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualemte dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a Euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero del credito e quindi il recupero di tali somme;

RITENUTO che per quanto sopra si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAN e CAD), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di c/c postale e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentivo di recupero del credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

CONSIDERATO che tra le spese di accertamento e procedimento vanno individuati anche i costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce e nastri per stampanti,

interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione;

TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento, consultazione delle banche dati M.C.T.C. E Ancitel (P.R.A., Veicoli Rubati, ANIA) necessari al fine di procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto, si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento e procedimento da porre a carico di ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazione al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATI i principi della Legge 07.08.1990 n. 241 cui deve conformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RITENUTO altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese di accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada che per i procedimenti sanzionatori di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689;

RILEVATO dall'analisi dei costi sostenuti dall'ente, rivisti alla fuce di quanto sopra esposto, che le spese complessive di accertamento, procedimento ed eventuale CAD o CAN relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

- a) Euro 1,80 spese di procedimento, accertamento di cui:
 - costo materiale cartaceo
 - costo unitario operazione visura presso gli archivi informatizzati
 - costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica
- b) Euro 3,60 costo medio per eventuali CAD o CAN di cui:

Euro 1,95 (3,90 x 50%) spesa CAD costo

nedio

Euro 1,65 (3,30 x 50%) spesa CAN costo

medio

c) Euro 6,60 raccomandata atti giudiziari con avviso di ricevimento in raccomandazione compreso

RILEVATO altresì che le spese complessive di accertamento e di procedimento relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili residenti all'estero, siano le seguenti:

- a) Euro 1,80 spese di procedimento, accertamento di cui:
 - costo materiale cartaceo
 - costo unitario operazione visura presso gli archivi informatizzati

- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica
- d) Euro 6,20 per raccomandanta per l'estero di cui:

Euro 5,47 media dei prezzi delle raccomandate per l'estero Euro 0,75 costo dell'avviso di ricevimento per l'estero

VISTO:

- il D.Lgs 30.04.1992 n. 285;
- la Legge 24.11.1981 n. 689;
- la Legge 20.11.1982 n. 890;
- la sentenza della Corte Costituzionale 23.09.1998 n. 346
- la Legge 28.02.2008 n. 31;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2010
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18,08.2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli, espressi anorma dell'art. 49. comma 1 – del D.L.vo 267/00 come risulta dall'allegato "A" inserito nell'originale

CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa ed in conformità alla discilplina giuridica sulla notificazione degli atti:

- 1. di stabilire forfettariamente in Euro 12,00 (dodici) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada e violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative ordinanze ingiunzioni di competenza comunale da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, di accertamento ed eventuale CAD e CAN, calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:
- a) Euro 1,80 spese di procedimento, accertamento di cui:
- costo materiale cartaceo
- costo unitario operazione visura presso gli archivi informatizzati
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione

b) Euro 3,60 costo medio per eventuali CAD o CAN di cui:

Euro 1,95 (3,90 x 50%) spesa CAD costo

medio

■ Euro 1,65 (3,30 x 50%) spesa CAN costo medio

c) Euro 6,60 raccomandata atti giudiziari con avviso di ricevimento in raccomandazione compreso

- 2. di stabilire forfettariamente in Euro 8,00 (otto) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada e violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada e relative ordinanze ingiunzioni di competenza comunale da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili residenti all'estero, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'ente connessi alla definizione degli atti di procedimento e di accertamento, calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:
- a) Euro 1,80 spese di procedimento, accertamento di cui:
- costo materiale cartaceo
- costo unitario operazione visura presso gli archivi informatizzati
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica
- b) Euro 6,20 per raccomandanta per l'estero di cui:
- Euro 5,47 media dei prezzi delle raccomandate per l'estero
- Euro 0,75 costo dell'avviso di ricevimento per l'estero
- 3. di dare atto che la ricossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive di accertamento e procedimento ed eventuale CAD o CAN, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;
- 3. di stabilire che la spesa dell'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento:
- 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ANDREA VIGNINI	f.to PATRIZIA NUZZI
C ERTIFICATO DI	PUBBLICAZION
Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente de del Comune il e vi resterà per 15 giorn	
Cortona, lì	IL VICESEGRETARIO
	f.to OMBRETTA LUCHERINI
La presente copia è conforme all'originale depositato uso amministrativo.	presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per
Cortona, lì	IL VICESEGRETARIO
	OMBRETTA LUCHERINI